

Copia Albo

**REGIONE PIEMONTE**  
**Unione Montana Valle Elvo**  
Provincia di Biella

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SERVIZIO: SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**N. 104 DEL 26/11/2025**

**OGGETTO:**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO (INFERIORE A 5.000 EURO) PER CONTRATTO DI PATROCINIO LEGALE IDONEO A SPIEGARE INTERVENTO AD ADIUVANDUM NEL GIUDIZIO RUBRICATO CON R.G. 2200/2025 RADICATO PRESSO IL TAR PIEMONTE IN FAVORE DEL RICORRENTE COMUNE DI MUZZANO CONTRO IL MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA UTG DI BIELLA E NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA NUOVA VITA SCS. IMPEGNO DI SPESA - CIG B93F807808**

## IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 13 in data 19 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2025/2026/2027;

VISTO il D.U.P. approvato con deliberazione della Giunta Comunale N. 12 in data 19 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO che il piano esecutivo di gestione relativo all'anno 2025 è stato approvato con deliberazione G.C. n. 3 del 29.01.2025, con il quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente dal regolamento di contabilità si è provveduto ad:

- indicare i responsabili dei servizi tenuti ad assumere gli atti di gestione compresi gli impegni di spesa;
- assegnare ad ogni servizio le dotazioni finanziarie analiticamente descritte per capitoli;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5/5/2009 N. 42;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 in data 17/03/2016, con la quale si è approvato il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO che con Decreto Presidente n.10/8.9.2021 è stato individuato e nominato il dott. Giampiero Bozzello Verole Dirigente e Responsabile del Servizio Finanziario - Amministrativo e Personale;

VISTO che l'Unione Montana Valle Elvo è istituita per trasformazione della Comunità Montana Valle dell'Elvo a seguito DPGR 90/11.9.2015 con effetto dal 1.10.2015;

VISTO che risultano applicabili, fino a nuove determinazioni, i vigenti regolamenti della preesistente Comunità Montana;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, e successive modificazioni;

DATO ATTO che il D.Lgs 36/2023 del 31 marzo 2023 costituisce il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e disciplina le nuove modalità di affidamento dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 25 del succitato Codice dei Contratti Pubblici, il quale sancisce l'obbligo per gli enti locali di avvalersi di piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

PREMESSO che l'art. 62 del D.Lgs 36/2023 stabilisce che "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori" e che le soglie previste per gli affidamenti diretti sono stabilite al comma 1 dell'art. 50 del medesimo Codice rispettivamente alla lettera a) in € 150.000,00 per lavori e alla lettera b) in € 140.000,00 per forniture e servizi "...anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

VISTA la nota ANAC del 28 aprile 2016 dedicata alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", nella cui parte C si afferma che l'obbligo di motivazione non concerne tanto

la procedura di affidamento quanto ragionevolmente la scelta dell'affidatario, che dovrebbe tener conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e/o anche mediante la valutazione comparativa di qualche preventivo da due o più operatori;

RITENUTO che, anche in attuazione dell'art. 3 della Legge N. 241/1990, così operando, questa pubblica amministrazione intende avvalersi di questo strumento di affidamento previsto per legge per garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e quindi anche della realizzazione della fornitura/servizio oggetto di affidamento, posto che anche il tempo nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;

CONSIDERATO che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valore con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa l'economicità dell'acquisto;

RICHIAMATO dunque il Codice dei Contratti, alla PARTE II "Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti", nella quale si prevede che le attività ed i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici siano svolti digitalmente mediante piattaforme e servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; le piattaforme di approvvigionamento digitale assicurano la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici ed interagiscono con i servizi della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e con i servizi della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) messa a disposizione dall'ANAC;

DATO ATTO inoltre che il comma n. 3 dell'art. 25 del D.Lgs 36/2023 stabilisce che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma";

PRESO ATTO che le disposizioni contenute alla PARTE II "Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti" del Codice dei Contratti hanno acquisito efficacia a partire dal 1° gennaio 2024, come disposto dall'art. 225 comma 2, il quale prevede che "le disposizioni di cui agli art. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024";

VISTI i comunicati del Presidente ANAC del:

- 10 gennaio 2024, recante "Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro", secondo cui, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo di piattaforme elettroniche, è possibile usufruire della PCP (Piattaforma dei Contratti Pubblici) per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00 fino alla data del 30 settembre 2024;
- 28 giugno 2024, recante l'"Adozione del provvedimento di proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024", il quale proroga tale possibilità fino alla data del 31/12/2024;
- 18 dicembre 2024, recante "Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024", con cui è prorogata fino al 30 giugno 2025 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità;
- 18 giugno 2025, recante "Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024";

PREMESSO CHE:

*Documento prodotto con sistema automatizzato dell'Unione Montana Valle Elvo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

- il Comune di Muzzano, con l'Avv. Stefano Cresta del Foro di Torino, ha impugnato, presso il TAR Piemonte, l'annullamento parziale il provvedimento di aggiudicazione n.23780 del 17.07.2025 della gara, della determina a contrarre, del disciplinare e del capitolato, tutti atti finalizzati alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento per i servizi di gestione dei Centri collettivi di Accoglienza, con riferimento alla struttura sita nel territorio del Comune di Muzzano;
- il ricorso del Comune di Muzzano conteneva domanda di sospensione cautelare degli atti;
- alla camera di consiglio del 15.10.2025 il difensore del Comune di Muzzano ha rinunciato all'istanza cautelare e, per l'effetto il Tar Piemonte, ha fissato udienza per il giorno 28.01.2026, per la decisione nel merito della causa;
- l'Unione Montana Valle Elvo risulta conferitaria per Statuto della funzione socio-assistenziale intestata ai Comuni membri;
- questa circostanza giustifica in ogni caso l'intervento adesivo autonomo per sostenere le ragioni del ricorrente Comune di Muzzano ai sensi del combinato disposto dagli artt. 28 comma 2 e 50 cpa;
- l'Amministrazione incarica del patrocinio legale gli Avvocati Stefano Cresta e Mara Fosforo, entrambi del Foro di Torino, con sede in Via Principi D'Acaja 47 - 10138 - Torino (To), P.Iva/CF 11640070014.

RICHIAMATA la delibera di giunta n.39 del 26.11.2025

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006

PRECISATO CHE in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, lett. B del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

ACQUISITO il preventivo di spesa per la trattazione della causa pari a € **4.085.54 lordi totali**, nostro Prot. n.1354/2025

RITENUTO quindi di procedere alla fornitura di cui trattasi a favore degli Avvocati Stefano Cresta e Mara Fosforo, entrambi del Foro di Torino, con sede in Via Principi D'Acaja 47 - 10138 - Torino (To), P.Iva/CF 11640070014

CONSIDERATO CHE non sussiste alcun conflitto di interessi tra l'Unione Montana Valle Elvo e gli avvocati Stefano Cresta e Mara Fosforo.

RITENUTO di affidare agli Avvocati Stefano Cresta e Mara Fosforo, entrambi del Foro di Torino, con sede in Via Principi D'acaja 47 - 10138 - Torino (To), l'incarico professionale di cui trattasi, conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge.

RICHIAMATO l'art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000 che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

DATO ATTO che

- con Delibera ANAC N. 582 del 13 dicembre 2023 è stato chiarito che a partire dal primo gennaio 2024, in ossequio agli articoli 25 e 26 del nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36/2023, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia devono essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate AGID;
- ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e di quanto indicato sopra, all'affidamento in parola è stato assegnato tramite PCP dell'ANAC il seguente codice C/G B93F807808

CONSIDERATO il DURC ON LINE, con esito regolare, valido fino al 18/02/2026 – protocollo INPS\_47931966

RESO NOTO che il Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è il sig. Giuseppe Casale, istruttore amministrativo-finanziario presso questo Ente

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento sul sistema dei controlli;

RICHIAMATI in particolare i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato come da artt. 1-2-3 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

## DETERMINA

**1. DI DARE ATTO** che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs N. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs 36/2023, stabilendo che:

a) - il fine che con il contratto si intende perseguire: AFFIDAMENTO PER CONTRATTO DI PATROCINIO LEGALE IDONEO A SPIEGARE INTERVENTO AD ADIUVANDUM NEL GIUDIZIO RUBRICATO CON R.G. 2200/2025 RADICATO PRESSO IL TAR PIEMONTE IN FAVORE DEL RICORRENTE COMUNE DI MUZZANO CONTRO IL MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA UTG DI BIELLA E NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA NUOVA VITA SCS

b) - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

c) - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

d) - Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

2. **DI AFFIDARE** mandato professionale per l'intervento di cui in narrativa agli Avvocati Stefano Cresta e Mara Fosforo, entrambi del Foro di Torino, con sede in Via Principi D'acaja 47 - 10138 - Torino (To), per disiegare intervento volontario ad adiuvandum nel giudizio rubricato con R.G. 2200/2025 radicato presso il TAR Piemonte in favore del ricorrente Comune di Muzzano contro il Ministero dell'Interno Prefettura UTG di Biella e nei confronti della Cooperativa Nuova Vita scs, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 28 comma 2 e 50 cpa

3. **DI APPROVARE** il preventivo di spesa per la trattazione della causa pari a € 4.085.54 lordi totali, nostro Prot. n.1354/2025

4. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **4.085.54 lordi totali** al cap. 76.99 cod. 01.02.1 del Bilancio E.F. 2025 che presenta la necessaria disponibilità

5. **DI DARE ATTO** che lo scambio epistolare della presente determinazione costituisce contratto secondo l'uso del commercio

6. **DI DARE ATTO** che trattasi di contratto di patrocinio concluso ai sensi del codice civile e del codice del processo amministrativo

7. **DI AVER ACQUISITO** la dichiarazione di regolarità contributiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge mediante il DURC ON LINE, con esito regolare, valido fino al 18/02/2026 – protocollo INPS\_47931966;

8. **DI ATTESTARE**, per quanto di competenza, che è stata preventivamente accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di Bilancio, con le regole di Finanza Pubblica e la programmazione dei flussi di cassa, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - lettera a - punto 2 - del D.L. 1/7/2009 N. 78, convertito con modificazioni in Legge 3/8/2009 N. 102;

9. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico di Procedimento R.U.P. ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. N. 36/2023, è il sig. Giuseppe Casale, Istruttore Amministrativo-Finanziario presso questo Ente

10. **DI DARE ATTO CHE** è stato rispettato quanto previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti e che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) inerente la presente fornitura di servizi è n. **B93F807808** e che lo stesso è comunicato alla Ditta per gli adempimenti di competenza previsti dalle norme di Legge (L.136/2010);

11. **DI DARE ATTO** che sono stati eseguiti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/8/2010, N. 136 e successive modifiche;

12. **DI DARE MANDATO** all'Ufficio competente per la liquidazione della conseguente fattura a norma dell'art. 184 del T.U. 18/8/2000, N. 267 e dell'art. 37 del Regolamento di Contabilità.

13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

14. **DI DARE ATTO** che la presente determina va pubblicata, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet dell'Unione Montana Valle Elvo, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B93F807808	2025	168	01021	140	76	99	4.085,54

Il Responsabile del Servizio  
F.to:Bozzello Verole dott. Giampiero

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Graglia, lì 26/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to:Bozzello Verole dott. Giampiero

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione Montana per 15 giorni consecutivi dal 26/11/2025 al 11/12/2025 N. Reg. Pub.

Graglia, lì 26/11/2025

Il Responsabile del procedimento  
F.to: (Giuseppe Casale)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Giampiero Bozzello Verole